



del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010, così come integrato dal Decreto Ministeriale 22 febbraio 2013, n. 37 (di seguito "Regolamento").

**Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:**

### DICHIARA / DICHIARANO

A) di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del predetto Regolamento<sup>2</sup> ed in particolare:

- a) di essere proprietario/i dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_, edificio \_\_\_\_\_, scala \_\_\_\_\_, interno \_\_\_\_\_,  
Categoria<sup>3</sup> \_\_\_\_\_, adibito ad abitazione principale, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel  
decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969;
- b) di essere titolare/i del contratto di mutuo, identificato con numero \_\_\_\_\_, dell'importo  
erogato di euro <sup>4</sup> \_\_\_\_\_, per l'acquisto dell'unità immobiliare di cui al precedente punto a),  
erogato da \_\_\_\_\_ il cui ammortamento è stato avviato il<sup>5</sup> \_\_\_\_\_;
- c) che l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non supera gli euro 30.000;  
si allega l'attestazione ISEE, rilasciata da un soggetto abilitato.

B) che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e si è verificato nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: (barrare le ipotesi di interesse):

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato<sup>6</sup>, con attualità dello stato di disoccupazione.**
- In caso di contratto a tempo indeterminato si allega la lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa<sup>7</sup>;
  - In caso di contratto a tempo determinato si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda la nota<sup>7</sup>)
- Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con attualità dello stato di disoccupazione**
- si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto (nel caso di recesso per giusta causa si veda la nota<sup>7</sup>),

- Morte del mutuatario<sup>8</sup>** \_\_\_\_\_
- Cognome / Surname Nome / First name
- Codice Fiscale** [Fiscal Code] | \_\_\_\_\_ **Sesso** [Gender] |  M |  F
- Nato/a a** \_\_\_\_\_ **il** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,
- deceduto/a il** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **già intestatario/a o cointestatario/a del mutuo**

<sup>2</sup> In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatori. In detta ipotesi tutti gli altri cointestatori sono chiamati ad esprimere il proprio consenso con la semplice sottoscrizione del presente modello.

<sup>3</sup> L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

<sup>4</sup> L'importo non può essere superiore ad € 250.000,00.

<sup>5</sup> Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno.

<sup>6</sup> ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa

<sup>7</sup> In caso dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre:

- sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure;
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

<sup>8</sup> La domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo (qualora sia in possesso di tutti i tre requisiti di cui al punto A del presente modello).

- riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento**

per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza: si allega il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

**altresì DICHIARA/NO che per il mutuo di cui si richiede la sospensione:**

- 1. non ha/hanno fruito di altre misure di sospensione dell'ammortamento del mutuo; ovvero ha/hanno già fruito di altre, eventuali misure di sospensione della durata complessiva di \_\_\_\_\_ mesi.<sup>9</sup>**
- 2. non fruisce/fruiscono di agevolazioni pubbliche;**
- 3. non è stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell'art. 2 della legge 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.**

#### **CHIEDE / CHIEDONO**

l'intervento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con conseguente sospensione del pagamento delle rate del mutuo **per un periodo pari a \_\_\_\_\_ (max 18 mesi, comprensivi delle eventuali precedenti misure di sospensione già fruito).**

Luogo e data, .....

Firma/e del/dei richiedente/i

\_\_\_\_\_

#### **ATTENZIONE**

**Si prega di verificare che tutti i campi di competenza siano stati correttamente compilati ed in forma leggibile. In particolare si ricorda di apporre la firma oltre alla data e luogo di sottoscrizione. Le domande con dati incompleti, errati o non corrispondenti al documento d'identità saranno respinte.**

<sup>9</sup> Compilare solo nel caso si abbia fruito di altre misure di sospensione, rammentando che l'accesso al beneficio è consentito purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi.

## Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Titolare del trattamento dei dati, per quanto attiene la domanda di accesso ai benefici del Fondo e la gestione delle attività del Fondo stesso è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 (00198) ROMA in qualità di Gestore su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il quale è stato istituito il Fondo stesso in forza di quanto disposto dall'art. 2, commi 475 e seguenti della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

CONSAP S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), il cui nominativo è indicato sul sito istituzionale della Società, contattabile all'indirizzo di posta elettronica [rpd@consap.it](mailto:rpd@consap.it)

I dati forniti mediante la compilazione del presente modulo, trasmesso da parte della banca/intermediario finanziario – Titolare del trattamento ai fini dell'eventuale sospensione del pagamento delle rate del mutuo – saranno trattati da parte di CONSAP S.p.A. per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del suddetto Regolamento) esclusivamente al fine di consentire l'accesso da parte degli interessati al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 2, commi 475 e seguenti della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. e al DM 21 giugno 2010 n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013 n. 37.

La comunicazione dei dati personali è una decisione libera, ma costituisce un requisito indispensabile per la conclusione dell'iter amministrativo ai fini dell'eventuale ammissione ai benefici previsti dal Fondo, nonché per la successiva gestione del rapporto col beneficiario; sicché **la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta l'impossibilità per Consap S.p.A. di svolgere le attività appena indicate.**

CONSAP S.p.A., tratterà i dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali.

A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Fondo di Solidarietà da parte di CONSAP S.p.A. I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso Paesi terzi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati (quali ad es. le autorità pubbliche di controllo, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia; oppure, in caso di contenzioso, gli avvocati incaricati della difesa in giudizio), per attività strettamente strumentali o comunque inerenti alla gestione del Fondo ai sensi della normativa in questione, nonché per l'adempimento di obblighi di legge.

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità e comunque fino alla prescrizione dei diritti di tutte le diverse parti coinvolte.

È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi a: Consap S.p.A. – Servizio Fondi di Solidarietà – Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM) email: [fondosospensionemutui@consap.it](mailto:fondosospensionemutui@consap.it) oppure [rpd@consap.it](mailto:rpd@consap.it)

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.

### Consenso al trattamento dei dati personali

(da compilare e sottoscrivere soltanto in caso di domanda fondata sul "riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento")

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Cognome / Surname

Nome / First name

presa visione dell'Informativa che precede, avendo compreso le finalità e le modalità di trattamento dei dati, con riferimento alle informazioni relative al proprio stato di salute che rivelano la sussistenza di un handicap grave o di uno stato di invalidità, specificandone natura e livello di gravità,

presta /  nega il consenso al trattamento dei dati personali al fine di consentire la verifica da parte di Consap S.p.a. della sussistenza dei presupposti di legge, in termini di possesso dei requisiti personali previsti, per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e per l'erogazione del beneficio.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma dell'interessato

\_\_\_\_\_



Alla Banca .....  
Filiale di .....  
via.....

Luogo e data \_\_\_\_\_

Oggetto: Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 2, commi 475 e ss. della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni e del D.M. 21 giugno 2010, n. 132, così come integrato dal D.M. 22 febbraio 2013, n.37.

Mutuo n. \_\_\_\_\_ (cartolarizzato \_\_\_\_\_) <sup>[1]</sup>

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ <sup>[2]</sup>  
Cognome Nome

e il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Cognome Nome

in seguito anche definito/i "Parte Mutuataria"

Con riferimento alla Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sottoscritta in data odierna con la quale viene richiesto l'intervento del Fondo di solidarietà in oggetto, con conseguente sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo pari a \_\_\_\_\_ mesi <sup>[3]</sup>,

#### PRENDE ATTO CHE

- 1) In caso di accoglimento della richiesta di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo rimarrà sospeso sia per la quota capitale che interessi per un totale di n. \_\_\_\_\_ rate mensili/ trimestrali/ semestrali/ annuale consecutive <sup>[4]</sup>.

<sup>[1]</sup> In caso di mutuo cartolarizzato indicare il nome della Società Veicolo.

<sup>[2]</sup> Indicare tutti gli intestatari del mutuo (sia i mutuatari in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione, sia i mutuatari cointestatari che non sono in possesso dei suddetti requisiti).

<sup>[3]</sup> Indicare il periodo scelto dalla Parte Mutuataria (che non potrà essere superiore a 18 mesi).

<sup>[4]</sup> Inserire il numero di rate sospese in base alla periodicità di pagamento del mutuo.

<sup>[5]</sup> Cfr. nota 4.

<sup>[6]</sup> Indicare la scadenza della prima rata impagata inclusa nella sospensione (massimo 90 giorni consecutivi ante presentazione richiesta della sospensione).

<sup>[7]</sup> Indicare a seconda del tasso:

a) per i mutui regolati a tasso variabile: "Euribor di durata pari a quella prevista nel contratto di mutuo, ovvero, in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate";

b) per i mutui regolati a tasso fisso: "tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento, o nel caso in cui non sia disponibile la quotazione dell'IRS di durata pari alla durata residua del mutuo, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore."

c) per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile) se al momento della presentazione della richiesta di sospensione è vigente:

- il tasso fisso inserire quanto riportato in grassetto alla precedente lettera b) della presente nota;
- il tasso variabile inserire quanto riportato in grassetto alla precedente lettera a) della presente nota.

d) per i mutui bilanciati (cioè tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili) inserire:

"Euribor di durata pari a quella prevista nel contratto di mutuo, ovvero, in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate, per la quota regolata a tasso variabile, e del parametro IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento, o nel caso in cui non sia disponibile la quotazione dell'IRS di durata pari alla durata residua del mutuo, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore, per la quota regolata a tasso fisso."

Il rimborso del mutuo riprenderà col pagamento delle rate, composte di capitali e interessi, dopo il periodo di sospensione, con la periodicità stabilita in contratto e conseguente traslazione del piano di ammortamento senza che la Banca sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta al riguardo.

- 2) In conseguenza di quanto sopra riportato, la durata dell'ammortamento sarà prorogata di n. \_\_\_\_\_ mesi / trimestri / semestri / anno.<sup>[5]</sup>

**<da inserire solo in presenza di rate impagate:**

Il periodo di sospensione include le rate scadute, non pagate o pagate parzialmente, a decorrere da quella scaduta il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_<sup>[6]</sup>. Su tali rate impagate e sospese non si applicano gli interessi di mora.>

- 3) Nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in contratto e con le modalità ivi previste.

Il Fondo di solidarietà corrisponderà alla Banca una quota degli interessi – relativa alle rate sospese – determinata sulla base del parametro \_\_\_\_\_<sup>[7]</sup>

La quota di interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietà alla Banca sarà corrisposta dalla Parte Mutuataria e sarà pari alla differenza tra l'ammontare degli interessi calcolati al tasso e con le modalità previste in contratto e l'ammontare degli interessi rimborsati dal Fondo di solidarietà alla Banca come indicato al precedente capoverso. Tale rimborso avverrà, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata, scadente dopo il periodo di sospensione, immediatamente successiva alla ricezione da parte della Banca del rimborso dal Fondo di solidarietà, in quote di uguale importo, aggiuntive alle rate stesse e per una durata pari \_\_\_\_\_<sup>[8]</sup>.

- 4) È fatta salva la facoltà per la Parte Mutuataria di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione convenuto. A tal fine la Parte Mutuataria dovrà formulare richiesta scritta alla Banca e consegnarla materialmente in Filiale oppure inoltrarla tramite lettera raccomandata A/R alla Filiale; tale richiesta dovrà pervenire alla Banca entro \_\_\_\_\_<sup>[9]</sup> dalla scadenza della rata in corso ed il pagamento delle rate riprenderà a partire dalla rata in scadenza; nel caso la richiesta pervenga in un momento successivo, il pagamento delle rate riprenderà a partire dalla rata successiva a quella in corso.

- 5) Nel caso in cui il Fondo di solidarietà dovesse revocare l'agevolazione durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, e comunque anteriormente alla ricezione da parte della Banca degli oneri finanziari rimborsati dal Fondo di solidarietà, la Parte Mutuataria decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo.

Nel caso in cui il Fondo di solidarietà dovesse revocare l'agevolazione successivamente al periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, la Parte Mutuataria beneficiaria dell'agevolazione dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

- 6) La sospensione del pagamento delle rate viene meno in caso di accollo del mutuo.

La Parte Mutuataria

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

I Garanti:

\_\_\_\_\_ in qualità di terzo datore di ipoteca

\_\_\_\_\_ in qualità di fideiussore

\_\_\_\_\_ in qualità di datore del pegno

<sup>[8]</sup> Indicare "a 5 anni", "a 10 anni", "a 15 anni", "al numero delle rate residue" (fermo restando il limite dei 15 anni)

<sup>[9]</sup> Indicare "il quart'ultimo giorno lavorativo".